



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Silvio AULISI	Presidente
- Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- Cons. Paolo PELUFFO	Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- 1° Ref. Alessandra SANGUIGNI	Componente
- 1° Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Graziella De Castelli;

PREMESSO

1. Il Consiglio delle Autonomie locali, con nota prot. 13912 in data 20/10/09, ha inoltrato alla Sezione una richiesta di parere del Presidente della Provincia di Lucca, in merito alle modalità di calcolo e liquidazione del rimborso delle spese di trasferta dei consiglieri provinciali ai sensi dell'art. 77bis, comma 13, della L. 133/08. Precisamente l'ente chiede se tali nuove

modalità di calcolo intendono riferirsi esclusivamente alle spese per missioni preventivamente autorizzate che i consiglieri svolgono al di fuori del capoluogo della provincia, disciplinate dall'art. 84, comma 1 del TUEL (D.Lgs. 267/00) o se la fattispecie debba riferirsi anche alle spese di viaggio per l'accesso all'ente, disciplinate dall'art. 84 comma 3 dello stesso decreto legislativo.

CONSIDERATO

2. In relazione alle modalità procedurali stabilite dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/09 "Modificazione ed integrazione degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni Regionali di Controllo", la Sezione valuta la questione suscettibile di risposta, senza necessità di investire la Sezione delle Autonomie per l'espressione del proprio avviso interpretativo.

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei Conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, all'esame del merito della richiesta va premessa una verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) che oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica).

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Consiglio delle autonomie.

3. Sotto il profilo oggettivo la richiesta è egualmente ammissibile in quanto riconducibile alla materia della contabilità pubblica (disposizioni che regolano il sistema del bilancio ed i relativi equilibri, acquisizione e gestione dei mezzi finanziari e patrimonio pubblico e, quindi, in particolare disciplina dei bilanci, acquisizione delle entrate, organizzazione finanziaria e contabile, disciplina del patrimonio, gestione delle spese, indebitamento, rendicontazione ed relativi controlli), in quanto provvista dei requisiti di generalità ed astrattezza e non implicante valutazione di comportamenti amministrativi, oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo.

4. Nel merito occorre premettere che il previgente art. 84 del TUEL, al comma 1, prevedeva nei confronti degli amministratori che, *"in ragione del loro mandato, si recassero fuori del comune ove ha sede il rispettivo ente, il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute oltre all'indennità di missione"*, quest'ultima equiparata a quella dei dipendenti civili dello Stato, e delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero la possibilità di sostituzione di quest'ultima con il rimborso delle spese, anche di vitto e alloggio, effettivamente sostenute. Si rinviava ad apposito regolamento per la specifica disciplina riguardante i casi in cui si potesse applicare l'uno o l'altro trattamento.

L'art. 2, comma 27, della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) ha modificato il contenuto del comma 1 dell'art. 84 citato, confermando il diritto degli amministratori al

rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ma prevedendo, in sostituzione dell'indennità di missione, un *"rimborso forfettario onnicomprensivo, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali"* (il decreto è datato 12 febbraio 2009).

Il nuovo regime muove dall'esigenza di ancorare le corresponsioni economiche degli Amministratori all'effettività di ciascun impegno istituzionale, da documentarsi e commisurarsi in concreto volta per volta, anziché con la modalità dell'indennità indistintamente determinata a priori (in tal senso anche Parere Sardegna 14/08).

Relativamente al rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali, l'art. 84 del TUEL prevede due ipotesi: per gli spostamenti effettuati, in ragione del mandato connessi ai fini istituzionali dell'ente (comma 1), nonché per i trasferimenti effettuati dagli amministratori, che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (comma 3).

In tale contesto è intervenuto il comma 13 dell'art. 77bis della legge 133/08 che, nel completare il quadro normativo di riferimento, fornisce agli enti assoggettati al patto di stabilità, e quindi aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti, un parametro di riferimento per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali consistente nel rimborso per ogni chilometro di un quinto del costo di un litro di benzina.

L'iter seguito del legislatore, giunto a quest'ultima disposizione, è improntato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno mediante il concorso da parte degli enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; l'obiettivo è perseguito anche con interventi mirati come quello del caso di fattispecie, che si inserisce nelle disposizioni di contenimento dei costi della politica delle amministrazioni locali.

5. In risposta al quesito proposto, si ritiene che il legislatore, nella disposizione di cui all'art. 77bis citato, si riferisca ad un concetto di "trasferta" onnicomprensivo che non richiama una tipologia di rimborso specifica e pertanto va intesa applicabile ad entrambe le tipologie in esame; in tal senso si è espresso anche il Ministero dell'Interno, con parere del 2/03/09 (Class. n. 15900/TU/00/ 84 Roma, 2/03/2009) ritenendo che *"poiché l'art.77 bis, comma 13, della legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133, fa espresso riferimento solo ai consiglieri comunali e provinciali, agli stessi, che esercitano il loro mandato in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, soggetti al patto di stabilità, vada applicato il rimborso delle spese di benzina, così come previsto dal detto articolo, sia nel caso di spostamenti effettuati, in ragione del proprio mandato, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza (Art.84, comma 1, T.U.O.E.L.), sia nel caso di trasferimenti effettuati dalla sede di residenza alla sede dell'ente per partecipare alle sedute consiliari o per garantire la presenza presso gli uffici del comune per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate (art.84, comma 3, T.U.O.E.L.)"*;

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota prot. 13912 in data 20/10/09.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Presidente della Provincia di Lucca.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2009

Il Presidente
f.to Silvio AULISI

Il Relatore
f.to Cons. Graziella De Castelli

Depositata in Segreteria il 11 novembre 2009

Il Direttore della segreteria
f.to Pier Domenico BORRELLO